



Comune di Ossana
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24/17
della
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DELLE ENTRATE DEI COMUNI DIOSSANA - PEIO - PELLIZZANO - VERMIGLIO.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **16.00**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Sono presenti:

			Assenti	
			giust.	ingiust.
DELL'EVA	Luciano	Sindaco		
COSTANZI	Sandro	Vicesindaco		
MARINELLI	Laura	Ass.		

Assiste il Vice Segretario comunale **dott.ssa Giovanna Loiotila**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DELLE ENTRATE DEI COMUNI DI OSSANA - PEIO - PELLIZZANO - VERMIGLIO.

Relazione:

L'art. 9/bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" dispone che per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività previste dalla citata norma.

Con deliberazione di Giunta Provinciale di data 09 novembre 2015, n. 1952 si sono individuati gli ambiti associativi e le modalità di svolgimento delle Gestioni Associate finalizzati agli obiettivi di riduzione della spesa prevedendo nel territorio della Comunità della Valle di Sole, l'ambito "Alta Val di Sole", composto dai Comuni di Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio.

Viste a tal proposito le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 18 di data 6 giugno 2016, con la quale è stato approvato, lo schema di Convenzione Quadro, Architettura istituzionale e organizzativa e Strumenti del percorso associativo, Proposta di piano di lavoro e Linee guida per la redazione della Convenzione associata di funzione fondamentale necessari, per dare attuazione alla Gestione Associata nell'ambito "Alta Val di Sole";*
- n. 3 di data 02 febbraio 2017, con la quale sono stati approvati, gli schemi di convenzioni attuative di Gestione Associata relativi alle funzioni amministrative in materia di Bilancio, Contabilità, Attività Economiche e Riscossione delle Entrate.*

La convenzione sottoscritta in data 17 febbraio 2017 prevede un'unica struttura operativa per la Gestione Associata del Servizio "Riscossione delle Entrate", con sede operativa presso il Comune di Pellizzano, ente capofila e l'istituzione di una Conferenza dei Sindaci per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività.

La responsabilità e la direzione dell'ufficio associato viene affidata ad un dipendente designato dalla Conferenza dei Sindaci che assume inoltre il ruolo di Funzionario Responsabile dei Tributi per i quattro Comuni.

Richiamata la deliberazione giuntale del Comune di Ossana n. 20 di data 21 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, in cui si prende atto tra l'altro del verbale di deliberazione n. 2 della Conferenza dei Sindaci di data 28 febbraio 2017 in cui viene designato il rag. Tonazzi Fabrizio - Funzionario del Comune di Peio - quale responsabile dell'ufficio associato dal 06 marzo 2017 fino al 31 dicembre 2017, la cui nomina, in base alle norme vigenti, compete alla Giunta Comunale.

L'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), per le quali è ancora possibile effettuare l'attività di controllo ed accertamento, nonché l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Diritto sulle Pubbliche Affissioni, l'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I. attività residuale), la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U. attività residuale), la maggiorazione T.A.R.E.S. (attività residuale) sono i tributi per i quali è prevista la nomina di un Funzionario al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

Pertanto, in relazione ai predetti tributi ed in base a quanto proposto dalla Conferenza dei Sindaci,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 che prevede la designazione di un Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla suddetta imposta (attività residuale).

Visto l'art. 74 del D.Lgs. n. 507/93 che prevede l'attribuzione a un Funzionario delle funzioni e dei poteri per l'esercizio di attività organizzativa e gestionale relative alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (attività residuale).

Visto l'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 507/93 che prevede l'obbligo di designare un Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi di cui sopra.

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 507/93 che prevede l'attribuzione a un Funzionario delle funzioni e dei poteri per l'esercizio di attività organizzative e gestionali relative alla Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011.

Visto che il comma 13, dell'art. 13 del citato D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 ha ribadito, tra l'altro, che «restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Visto in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D.Lgs. 23/2011 prevede che «per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006».

Considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile all'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) il comma 4, art. 11, D.Lgs. 504/1992, in forza del quale «Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi».

Visto l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassativa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamata la L.P. n. 1 del 22 aprile 2014 che ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina statale della TASI e dell'IMU introducendo l'art. 21 bis nella L.P. n° 36 del 15 novembre 1993.

Visto l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Comune designa il Funzionario Responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Appurato che il Comune ha facoltà di emanare un'unica delibera di nomina del Responsabile IUC oppure più delibere in relazione alle diverse componenti di tale tributo.

Richiamato l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale dispone che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, - "legge finanziaria provinciale per il 2015" - che ha istituito a partire dall'anno 2015 l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), la quale è applicata obbligatoriamente nei comuni della Provincia Autonoma di Trento, in sostituzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

Visto l'art. 8, comma 5, della Legge n. 14 del 30 dicembre 2014, secondo cui "la Giunta Comunale nomina un funzionario Responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IM.I.S., compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo".

Dato atto che la predetta norma dispone espressamente che:

- "il Responsabile venga individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale";
- "il Comune può nominare un sostituto del funzionario Responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei".

Visto l'art. 14, comma 36, del D.L. n. 201/2011, istitutivo del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) e relativa maggiorazione, valevole solamente per l'anno d'imposta 2013, il quale prevede la designazione di un funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale.

Richiamate a tal proposito le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 18 di data 6 giugno 2016, con la quale è stato approvato, lo schema di *Convenzione Quadro, Architettura istituzionale e organizzativa e Strumenti del percorso associativo, Proposta di piano di lavoro e Linee guida per la redazione della Convenzione associata di funzione fondamentale necessari, per dare attuazione alla Gestione Associata nell'ambito "Alta Val di Sole"*;
- n. 3 di data 02 febbraio 2017, con la quale sono stati approvati, gli schemi di *convenzioni attuative di Gestione Associata relativi alle funzioni amministrative in materia di Bilancio, Contabilità, Attività Economiche e Riscossione delle Entrate*.

Richiamato l'art. 4 della predetta convenzione che stabilisce di attribuire ad un dipendente, designato dalla Conferenza dei Sindaci, la responsabilità e la direzione dell'ufficio, il quale svolgerà anche le funzioni di responsabile dei tributi per tutte le amministrazioni partecipanti in base a quanto disposto dalla normativa e dai vari regolamenti comunali.

Rilevato che la Conferenza dei Sindaci ha individuato il rag. Tonazzi Fabrizio, Funzionario Area Tributi del Comune di Peio cat. C liv. evoluto, quale Responsabile dell'Ufficio Associato Entrate.

Valutata l'esperienza acquisita dal medesimo nel suddetto ruolo nell'ambito della gestione tributi da parte del Comune di Peio ed il lavoro svolto, si ritiene designare il predetto Funzionario Responsabile dell'ufficio sovracomunale e dei tributi gestiti dai quattro Comuni.

Dato atto che con la circolare prot. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero delle Finanze ha chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di nomina del responsabile e che, anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede tale trasmissione, l'adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Vice Segretario Comunale, espresso ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR n. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR n. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito della Convenzione per la gestione associata delle entrate con i Comuni di Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio, approvata con delibera consiliare n. 5 del 01 febbraio 2017 il rag. Tonazzi Fabrizio Funzionario Area Tributi del Comune di Peio, cat. C liv. evoluto, responsabile dell'Ufficio "Gestione Associata del Servizio delle Entrate dei Comuni di Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio" e conseguentemente Funzionario Responsabile dei seguenti tributi:
 - Imposta Comunale sulla Immobili (I.C.I.) (attività residuale);
 - Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) (attività residuale);
 - Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.) e relativa Maggiorazione;
 - Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.);
 - Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.);
 - Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.);
 - Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
 - Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
 - Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.).
2. Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tali tributi, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa.
3. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR n. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
4. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR n. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR n. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luciano Dell'Eva
F.TO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Lì 28.03.2017

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **30.03.2017** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila

F.TO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 30.03.2017

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila